

## I.MU. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Versamento acconto Imposta per l'anno 2022

## L'ASSESSORATO ALLE FINANZE

- Visto l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 con cui è istituita la Nuova IMU, disciplinata ai commi dal 739 al 783
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 04/06/2020 di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU in vigenza anche per l'anno 2022.

## **INFORMA**

la cittadinanza che, entro il 16 Giugno 2022, deve essere effettuato il versamento della prima rata (acconto) dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.) dovuta per l'anno d'imposta 2022. In alternativa il contribuente, nello stesso termine, può effettuare il versamento dell'intero importo dovuto per l'anno 2022.

**SOGGETTI PASSIVI**: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

ABITAZIONE PRINCIPALE ai sensi dell'art. 1, comma 740, del D.Lgs 160/2019 il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Ai sensi del successivo comma 741 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ai sensi dell'art. 5 decies della Legge 215/2021 (di conversione del D.L. 146/2021) nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situato nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare". Per beneficiare della esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU in cui specificare quale sia l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrando il campo Esenzione e riportando nelle annotazioni la seguente motivazione: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019"

Per pertinenze dell'abitazione principale, alle quali si applica lo stesso regime fiscale IMU dell'abitazione principale, si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

## BASE IMPONIBILE:

- <u>Fabbricati iscritti in catasto</u>: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile soggetto ad IMU = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore sopra riportato

- <u>Aree fabbricabili</u>: valore venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune ha stabilito appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che saranno disponibili sul sito istituzionale dell'Ente;
- <u>Terreni agricoli</u>: per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 75.

**ALIQUOTE**: Si riportano le aliquote del tributo vigenti per l'anno 2022:

Fattispecie	Aliquota acconto		
Aliquota Ordinaria	10,60 per mille		
Aliquota abitazione principale (solo A1, A8 e A/9)	3 per mille		
Detrazione abitazione principale (solo A1, A8, A9)	€ 200,00		
Aliquota agevolazioni (artt. 4, 5, 6, 7 Regolamento IMU)	7,60 per mille		

PAGAMENTO: L'importo della prima rata, scadente il 16/06/2022, è pari al 50% dell'imposta complessiva annua calcolata applicando le aliquote sopra riportate.

Il versamento dell'imposta deve eseguirsi: <u>a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)</u>. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nel versamento è necessario separare la quota comunale (pari allo 3 per mille – codice 3930) da quella statale (pari allo 7,60 per mille su base annua – codice 3925). <u>Per tutti gli altri immobili l'intero importo va versato al Comune</u>.

SOFTWARE PER IL CALCOLO DELL'IMU: Sul sito internet del Comune di Modugno – <a href="http://www.comune.modugno.ba.it">http://www.comune.modugno.ba.it</a> – continua ad essere disponibile, gratuitamente, il servizio di calcolo dell'imposta dovuta, di stampa del promemoria e di predisposizione e stampa del modello F24. Il relativo software è accessibile cliccando sul banner "Calcolo IMU 2022".

**INFORMAZIONI**: Informazioni potranno essere ottenute presso il Servizio Entrate **preferibilmente** per via telefonica (al numero 0805865514) o utilizzando gli indirizzi e-mail: f.gesmundo@comune.modugno.ba.it o l.rizzo@comune.modugno.ba.it